Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 1° luglio 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 11 novembre 1938-XVII (registrato al Controllo generale addì 15 dicembre 1938-XVII, registro decreti n. 26, pag. 55), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 5 gennaio 1919, che conferiva l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Ariemma Pasquale fu Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 11 novembre 1938-XVII (registrato al Controllo generale addì 15 dicembre 1938-XVII, registro decreti n. 26, pag. 55), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 16 maggio 1907, che conferiva l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Mirenghi Tito fu Michele.

(2830)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 maggio 1939-XVII, n. 890.

Trattamento di quiescenza al personale della Milizia portuaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza in vigore per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali sono estese ai pari grado della Milizia portuaria.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli stipendi e gli altri assegni utili a pensione degli ufficiali e dei marescialli della Milizia portuaria sono assoggettati alla ritenuta del 6 per cento in conto entrate del Tesoro.

Art. 3.

Agli ufficiali e ai marescialli della Milizia portuaria sono estese le disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato e loro superstiti.

Art. 4.

Il R. decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1530, convertito in legge nella legge 23 gennaio 1934-XII, n. 215, è abrogato. Le convenzioni stipulate in data 1° luglio 1933-XI e in data 9 aprile 1935-XIII fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e il Comando Gruppo legioni Milizia portuaria, approvate rispettivamente con i Regi decreti 4 dicembre 1933-XII, numero 1841, e 24 aprile 1935-XIII, n. 863, sono risolute dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

I servizi prestati dagli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia portuaria prima della data di entrata in vigore della presente legge sono riconosciuti utili agli effetti della pensione.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto a versare allo Stato i valori di riscatto delle polizze normali ed integrative e del « Fondo di integrazione » (assegnazioni individuali integrative e riserve) di cui alle convenzioni citate nell'articolo precedente.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 6 giugno 1939-XVII, n. 891.

Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' obbligatoria la vaccinazione contro la difterite per tutti i bambini dal secondo al decimo anno di età.

Essa, di regola, si associa alla vaccinazione antivaiolosa ed è eseguita nel secondo anno di età.

L'obbligo della vaccinazione antivaiolosa entro il primo semestre dalla nascita, prescritto dall'art. 266 del testo unico delle leggi sanitarie, è protratto al secondo anno di età.

Art. 2.

La Provincia provvede, secondo le proposte del medico provinciale, alla fornitura, conservazione e spedizione del vaccino e alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nei Comuni.

La spesa relativa è per un terzo a carico della Provincia e per due terzi a carico dei Comuni, in ragione della popolazione di ciascuno di essi, in base a riparto fatto dalla Provincia e approvato dal prefetto.

Il prefetto può esonerare dal contributo i Comuni che, per le loro condizioni finanziarie, non siano in grado di sostenere le spese di cui trattasi. La quota di contributo dovuta dai Comuni esonerati è posta a carico della Provincia.

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad emanare le norme circa la qualità del vaccino da impiegare, le modalità per l'esecuzione della vaccinazione e quelle concernenti la organizzazione dei servizi relativi.

Art. 3.

Tra i documenti prescritti per la prima ammissione alle scuole primarie è compreso il certificato di aver subita la vaccinazione antidifterica.

Analogo certificato è prescritto per l'ammissione alle altre collettività infantili di qualsiasi specie.

Disposizione transitoria.

Art. 4.

La disposizione di cui all'art. 3 deve essere osservata anche da coloro che frequentano le scuole alla data di pubblicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 892.
Modificazioni all'Ordinamento giudiziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata di due anni dal giorno della entrata in vigore della presente legge gli uditori di pretura potranno, per necessità di servizio, dopo almeno tre mesi di tirocinio, essere destinati con funzioni di vice-pretore nelle preture indicate nella tabella allegata al R. decreto 12 maggio 1930-VIII, n. 663, ovvero a reggere temporaneamente preture prive di titolare o posti vacanti di pretore in sottordine. Tuttavia non potranno ottenere il passaggio al grado 10° con la nomina effettiva a vice pretore nè conseguire la maggiore indennità di cui all'ultima parte dell'articolo 2 della legge 17 aprile 1930-VIII, n. 421, se non dopo sei mesi di tirocinio. Ugualmente solo da detta nomina effettiva decorreranno i termini stabiliti nell'art. 3 della legge stessa per la presentazione agli esami per pretore aggiunto e per l'avanzamento al grado 9°.

Art. 2.

E' abrogata la disposizione contenuta nel primo capoverso dell'art. 2 della legge 5 giugno 1933-XI, n. 557, ai sensi della quale non può partecipare al concorso per le promozioni in Corte di appello il magistrato che sia preceduto in graduatoria da colleghi, i quali non abbiano l'anzianità necessaria per prendervi parte.
La presente disposizione si applica anche per il concorso indetto per le promozioni in Corte d'appello da conferirsi nel 1940.

Art. 3.

All'art. 1 del R. decreto 4 giugno 1936-XIV, n. 1178, è aggiunto il seguente comma:
« E' tuttavia in facoltà del Ministro di derogare, tutte le volte che necessità di servizio lo richiedano, alla distribuzione per gradi del personale di cancelleria e segreteria negli uffici giudiziari e nel Ministero, ferme restando le dotazioni di organico per i singoli gradi fissati dall'ordinamento in vigore ».

Art. 4.

All'art. 8 del R. decreto-legge 5 novembre 1931-X, n. 1444, sono aggiunti i seguenti comma:
« Per la durata di un triennio dal giorno di entrata in vigore della presente legge il servizio prestato negli uffici tavolari o negli uffici giudiziari dipendenti da altri Ministeri è equiparato, per gli effetti di cui al comma che precede, al servizio di dirigente nelle cancellerie delle preture.
« La predetta disposizione è applicabile anche ai funzionari di cancelleria addetti al Ministero della giustizia o ad altri Ministeri, che entro un anno dalla data sopra indicata conseguano il diritto alla promozione al grado superiore ».

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 2 marzo 1939-XVII.
Costituzione in Catania del Collegio arbitrale di 1° grado per la risoluzione delle vertenze relative ad espropriazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761;
Visto l'art. 54 del regolamento approvato con Nostro decreto 6 gennaio 1916, n. 140;
Visto il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;
Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;
Visti i decreti in data 9 dicembre 1938, e 17 gennaio 1939, rispettivamente dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;
Vista la deliberazione in data 22 novembre 1938-XVII dell'Amministrazione provinciale di Catania;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado avente sede in Catania, di cui all'art. 3 della legge 19 luglio 1914, n. 761, è composto, per l'anno 1939, dei signori:
Lo Bartolo cav. uff. Angelo, consigliere della Corte di appello di Catania, presidente effettivo;
La Pergola cav. uff. Domenico, consigliere della stessa Corte di appello di Catania, presidente supplente;
Bertuzzi comm. Lino, ing. capo del Genio civile, arbitro ordinario;
Pità comm. Francesco, ingegnere principale di sezione del Genio civile, arbitro supplente;
Leone ing. Raffaele, arbitro ordinario, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catania;
Carullo ing. Rosario, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catania.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1939-XVII
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 99.

(2880)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 giugno 1939-XVII.

Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione del mare e dell'aria;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale l'avv. Andrea Malcangi è stato nominato consigliere effettivo nella suindicata Corporazione in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Pietro Reichlin a consigliere effettivo della detta Corporazione del mare e dell'aria, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, in sostituzione dell'avv. Andrea Malcangi;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Pietro Reichlin è nominato consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, in sostituzione dell'avv. Andrea Malcangi, che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione suddetta.

Roma, addì 26 giugno 1939-XVII

MUSSOLINI

(2885)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 giugno 1939-XVII.

Divieto dell'uso del ferro e di altri materiali metallici nelle recinzioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Ritenuta la necessità di eliminare l'uso non indispensabile del ferro, di altri materiali metallici e del ferro spinato in opere nelle quali possono essere usati altri materiali;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* non dovranno essere accolte domande da chiunque presentate per esigenze civili al Commissariato Generale delle Fabbricazioni di Guerra (COGEFAG) per ottenere assegnazioni di ferro, o di altri materiali metallici o di ferro spinato da usare per recinzioni, per divisioni, per separazione di fondi, di aree, di cortili, di giardini, di ville e simili.

Art. 2.

Le autorità e gli agenti di P. S., i RR. CC., i dipendenti del R. Corpo del Genio civile, della Milizia forestale, ed altri agenti dipendenti dallo Stato, i podestà e gli agenti dipendenti dagli Enti locali esplicheranno un'assidua vigilanza per accertare se, malgrado il divieto di cui all'art. 1, si verifichi uso di ferro o di altri materiali metallici o di ferro spinato per opere indicate nell'articolo stesso e ne informeranno subito il capo da cui dipendono, il quale promuoverà d'urgenza dal prefetto la sospensione dei lavori e il fermo dei materiali metallici.

Roma, addì 29 giugno 1939-XVII

Il Duce del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

(2927)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1939-XVII.

Inquadramento sindacale dei piloti dei porti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720;

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale dei piloti dei porti;

Considerata la necessità e l'opportunità, condivise dal Ministero delle comunicazioni, di addivenire alla definizione dell'inquadramento sindacale della categoria in questione;

Considerato ancora che, col contratto di pilotaggio, il pilota mette a disposizione della nave la sua energia di lavoro e la sua competenza tecnica specifica, per dar modo al comandante della nave stessa di condurla attraverso una determinata zona;

Decreta:

I piloti dei porti sono attribuiti alla competenza organizzativa della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Roma, addì 20 giugno 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(2858)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1939-XVII.

Sostituzione del rappresentante dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari presso il Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, sull'imposta di negoziazione;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1939, n. 5473, col quale si provvide alla nomina dei rappresentanti dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori;

Ritenuto che le esigenze di servizio impongono la sostituzione del rappresentante dell'Amministrazione nel Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Genova;

Decreta:

L'ispettore provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari dott. Clemente Alberto cessa di far parte del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di

Genova, ed in sua vece è delegato a rappresentare l'Amministrazione presso lo stesso Comitato direttivo l'ispettore provinciale dott. La Rocca Giuseppe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(2859)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1939-XVII.
Cessazione del sig. Pozzo Luigi dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1933-XI, col quale il sig. Pozzo Luigi venne confermato rappresentante alle grida del sig. Pellizzari Galeazzo, agente di cambio presso la Borsa di Genova;

Visto l'atto notarile in data 14 aprile 1939-XVII, col quale il sig. Pozzo Luigi ha rinunciato al mandato come sopra conferitogli dall'agente di cambio sig. Pellizzari Galeazzo;

Decreta:

Il sig. Pozzo Luigi di Enrico cessa dall'incarico di rappresentante dell'agente di cambio presso la Borsa di Genova sig. Pellizzari Galeazzo.

Roma, addì 26 giugno 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(2912)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1939-XVII.
Inquadramento sindacale di alcuni Enti di credito di diritto pubblico.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937, n. 316;

Vista la determinazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 8 marzo 1939;

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Sono inquadrati sindacalmente ai sensi delle vigenti disposizioni i seguenti Enti di credito di diritto pubblico ed i loro dipendenti:

Consorzio di credito per le opere pubbliche;
Istituto nazionale di credito edilizio;
Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;
Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero;
Istituto per il credito navale.

Art. 2.

I sopra elencati Enti di credito sono attribuiti alla Confederazione fascista delle Aziende del credito e dell'assicurazione e i dipendenti sono attribuiti alla Confederazione fascista dei lavoratori del credito e dell'assicurazione.

Il presente decreto avrà efficacia dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 giugno 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(2857)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di certificato provvisorio di buoni del Tesoro novennali 1944 serie speciale

(2a *pubblicazione*). Avviso n. 381.

In applicazione del decreto Ministeriale 14 giugno 1937 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Stagnaro Andrea fu Andrea domiciliato in Chiavari, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio di buoni del Tesoro novennali 1944 serie speciale n. 39917 del cap. nom. di L. 500 emesso il 19 maggio 1937 dal Credito Italiano, succursale di Chiavari, al nome di esso denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 17 aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1950)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato consolidato 3,50 % (1906)

(2a *pubblicazione*). Avviso n. 382.

E' stato presentato per il tramutamento in cartella al portatore il certificato di rendita Consolidato 3,50 % (1906) n. 217706 di L. 94,50 intestato ad Ariano Luigia e Maurizio di Domenico, minori sotto la patria potestà del padre domiciliato a Chieri (Torino).

Il certificato stesso reca a tergo la dichiarazione di consenso da parte dei contitolari, in autentica Fiorito di Chieri 14 febbraio 1939, con delega alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara per ritiro delle nuove cartelle.

Poichè, per altro, detto certificato risulta mancante del mezzo foglio compartimenti semestrali d'interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del precedente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 17 aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1948)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 411.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3954 — Data: 18 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Margiotta Eugenio fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2512 — Data: 29 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Carlini Angelo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1999 — Data: 3 gennaio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Scalia Giuseppa fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2149 — Data: 10 febbraio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Conte Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6519 — Data: 30 dicembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ferrara — Intestazione: Calzolari Umberto di Giacomo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1804 — Data: 30 gennaio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ravenna — Intestazione: Montanari Giovanni di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13954 — Data: 14 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Udine — Intestazione: Zuliani Spartaco fu Romano — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1613 — Data: 10 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catanzaro — Intestazione: Donato Costantino fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3704 — Data: 16 agosto 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Di Mola Giovanni fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5116 — Data: 1° marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pistoia — Intestazione: Bonechi Giovan Battista fu Leopoldo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1097 — Data: 24 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi — Intestazione: Lacorte Crocifissa fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 572 — Data: 10 giugno 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Milano — Intestazione: Varè Vincenzo di Enrico — Titoli del Debito pubblico: una cartella consolidato 5 per cento, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1099 — Data: 10 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Milano — Intestazione: Momigliano Leone fu Isacco — Titoli del Debito pubblico: 15 obbligazioni Ferr. V. E., capitale L. 7500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data: 18 novembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Viterbo — Intestazione: Moscino Gabriele fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: una cartella 5 per cento Littorio, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 908 — Data: 29 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Ramorino Giuseppe fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: due certificati consolidato 3,50 per cento (906), rendita L. 1620,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 31 dicembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Margariti Pietro fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: 37 cartelle 5 per cento Littorio, capitale L. 19.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2837 — Data: 15 settembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ragusa — Intestazione: Donzelli Rosario fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4289 — Data: 11 febbraio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Cinquemani Antonina fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2042 — Data: 4 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ragusa — Intestazione: Sortino Paolo di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 7400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 891 — Data: 5 settembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. Direzione generale depositi e prestiti — Intestazione: Perilli Ferdinando e Giovanni fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: un certificato consolidato 3,50 per cento (906), rendita L. 402,50.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2520)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 giugno 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Goffredo Baldinotti, vice console onorario di Romania a Napoli.

(2877)

In data 25 maggio 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Maximo Delporto, vice console d'Argentina a Firenze.

(2878)

In data 25 maggio 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Wenceslau Gastal per autorizzarlo all'esercizio delle funzioni di console del Brasile a Livorno.

(2879)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza del Consorzio agrario di Segni (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 16 marzo 1938-XVI, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi del Consorzio agrario di Segni, con sede nel comune di Segni (Roma);

Veduti i propri provvedimenti in data 16 marzo 1938-XVI e 4 aprile 1939-XVII con i quali venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda e prorogate le loro funzioni;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione dell'azienda predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso il Consorzio agrario di Segni, avente sede nel comune di Segni (Roma), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 16 settembre 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2860)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a tre posti di statistico nel ruolo della carriera amministrativa nell'Amministrazione centrale delle finanze

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1924-II, n. 1294;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 185;
Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per il conferimento di tre posti di statistico (gruppo *A*, grado 8°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Potranno prender parte al concorso gli impiegati appartenenti al gruppo *A* dei ruoli dipendenti dal Ministero delle finanze o da altri Ministeri, nonchè gli estranei all'Amministrazione, che ne facciano domanda su carta da bollo da L. 6. La domanda corredata dai documenti richiesti dovrà pervenire all'Ufficio centrale del personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di 60 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie o all'estero, possono presentare nel suddetto termine la sola domanda, salvo ad esibire i documenti prescritti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Nella domanda gli aspiranti, oltre che indicare il proprio recapito ed elencare i titoli ed i documenti allegati, dovranno dichiarare se intendono sottoporsi a prove facoltative orali di lingue estere ed a quali.

Art. 3.

A corredo delle domande, salvo quanto viene precisato nel successivo art. 4, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, stesi sulle competenti carte bollate e debitamente legalizzati:

1) Estratto dell'atto di nascita su carta bollata da L. 8 da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassati i 30 anni di età.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che, alla data del bando di concorso, siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di cinque anni:

per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio stesso;

per i legionari fiumani;

per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari;

b) ad anni 39:

per i mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale ovvero per gli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale divenuti tali in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi dal 16 gennaio 1935 (giusto R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111) ovvero per gli invalidi in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali tutti siano state liquidate pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione delle vigenti norme;

per gli ex combattenti decorati al valor militare o per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

il limite massimo di anni 30, eventualmente aumentato in conformità delle precedenti lettere *a*) e *b*), è aumentato altresì:

c) di anni quattro:

per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

per coloro che oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

d) di anni due per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I benefici di cui alla lettera *d*) si cumulano fra di loro nonchè con gli altri previsti dal presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

2) Certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di origine e di residenza;

3) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

4) Certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risieda da un anno, e in caso di residenza per tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) Certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale sanitario militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione fisica, questa dev'essere specificatamente menzionata nel certificato medico, con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego di statistico nell'Amministrazione finanziaria.

L'Amministrazione ha facoltà di fare controllare insindacabilmente tale dichiarazione.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

6) Foglio di congedo illimitato ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva. Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, presenteranno invece copia dello stato di servizio e del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra e la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare del 1922.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno debitamente comprovare tale loro qualità;

7) Diploma originale o copia autentica del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, o in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche ed attuariali o in scienze matematiche oppure in matematica e fisica, od altro titolo equipollente rilasciato da Università o da Istituto d'istruzione superiore;

8) Certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, da cui risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista, nonchè l'anno, mese e giorno di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati e invalidi di guerra.

Dal detto certificato dovrà risultare, ove ne ricorra il caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, o, se fu ferito per causa fascista, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Nei casi di cui al comma precedente, il certificato dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

9) Fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, salvo che il candidato non sia provvisto di un libretto ferroviario.

Art. 4.

I documenti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 ed 8 dell'articolo precedente dovranno essere in data non anteriore ai mesi 3 da quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo precedente, salvo a presentare copia del loro stato di servizio, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

Art. 5.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

Gli esami verteranno sulle materie di cui al programma allegato, che forma parte integrante del presente decreto.

Le prove scritte saranno tre ed avranno luogo in Roma nei giorni che verranno fissati con successivo decreto. Quella orale avrà luogo pure in Roma, in giorno da stabilirsi.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto per la nomina della Commissione esaminatrice.

Art. 8.

Per la procedura degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e per la prova orale.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non conseguirà la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Alla somma dei punti assegnati da ciascun Commissario nella prova orale, la Commissione potrà aggiungere una votazione, nella misura non superiore a due punti, per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

In tal caso la votazione complessiva è formata dalla somma della media dei punti ottenuti nelle prove scritte e della media del totale dei punti riportati nella prova orale e dei punti ottenuti nelle prove facoltative.

Art. 9.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, approvata con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sui reclami contro di essa, che dovranno essere presentati nel termine perentorio di 15 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, deciderà in via definitiva il Ministro sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 10

Saranno dichiarati vincitori del concorso i candidati che nel giudizio sulle prove scritte ed orali avranno riportato complessivamente la classifica migliore. Qualora taluno dei vincitori rinunciasse o non assumesse servizio nel termine prefissogli, potrà provvedersi alla sostituzione con la nomina del concorrente che segue immediatamente nella graduatoria per ordine di merito.

La nomina dei vincitori del concorso avrà luogo tenute presenti le disposizioni di cui al R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, numero 335.

Art. 11.

I vincitori dovranno compiere il periodo di prova prescritto dall'art. 17 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, salvo che non siano già impiegati di ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

PROGRAMMA DEL CONCORSO PER ESAME

per il conferimento dei tre posti di statistico (gruppo A, grado 8°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze.

PROVE SCRITTE.

Parte 1ª:

1) Statistica metodologica.
2) Statistica economica.

Parte 2ª:

1) Analisi matematica (algebrica e infinitesimale).
2) Matematica finanziaria ed attuariale.

Parte 3ª:

1) Economia politica.
2) Scienza delle Finanze e Ordinamento tributario italiano.

PROVA ORALE.

La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte nonchè su:

1) Nozioni di diritto civile.
2) Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Il Ministro: DI REVEL

(2869)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i propri decreti 30 luglio 1938-XVI, n. 22270, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1938-XVI, con cui veniva approvata la graduatoria, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei 15 posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1936 e con cui venivano designati i candidati vincitori del concorso stesso;

Ritenuto che la comunicazione fatta dal podestà del comune di San Pietro in Casale risulta che il dott. Nello De Megni, designato vincitore per la seconda condotta medica di quel Comune ha rinunziato alla nomina a titolare della condotta stessa, entro il periodo di mesi sei dalla data di pubblicazione dei cennati decreti;

Considerata la necessità di provvedere alla designazione per la suddetta condotta di altro sanitario che segua in graduatoria;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1264, nonchè gli articoli 25 e 26 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla cennata rinuncia del dott. Nello De Megni, designato con il precedente decreto 30 luglio 1938-XVI, n. 22270, sopra citato, il dott. Beniamino Joppolo è designato vincitore della seconda condotta medica del comune di San Pietro in Casale.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e verrà pubblicato per giorni otto consecutivi all'albo di questa Prefettura e a quello del comune di San Pietro in Casale.

Bologna, addì 6 giugno 1939-XVII

Il prefetto: BENIGNI

(2711)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.